

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Lombardia	0374	SORESINA
Lombardia	0385	STRADELLA
Lombardia	0363	TREVIGLIO
Lombardia	0332	VARESE
Lombardia	0381	VIGEVANO
Lombardia	0383	VOGHERA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Marche Umbria	071	ANCONA
Marche Umbria	0736	ASCOLI PICENO
Marche Umbria	0737	CAMERINO
Marche Umbria	0732	FABRIANO
Marche Umbria	0734	FERMO
Marche Umbria	0742	FOLIGNO
Marche Umbria	0731	JESI
Marche Umbria	0733	MACERATA
Marche Umbria	075	PERUGIA
Marche Umbria	0721	PESARO
Marche Umbria	0735	S. BENEDETTO DEL TRONTO
Marche Umbria	0743	SPOLETO
Marche Umbria	0744	TERNI
Marche Umbria	0722	URBINO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Milano	0377	CODOGNO
Milano	0371	LODI
Milano	02	MILANO
Milano	039	MONZA
Milano	0362	SEREGNO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Piemonte	0144	ACQUI TERME
Piemonte	0173	ALBA
Piemonte	0131	ALESSANDRIA
Piemonte	0165	AOSTA
Piemonte	0322	ARONA
Piemonte	0141	ASTI
Piemonte	0323	BAVENO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Piemonte	015	BIELLA
Piemonte	0163	BORGOSIESIA
Piemonte	0142	CASALE MONFERRATO
Piemonte	0171	CUNEO
Piemonte	0324	DOMODOSSOLA
Piemonte	0125	IVREA
Piemonte	0123	LANZO TORINESE
Piemonte	0174	MONDOVI'
Piemonte	0321	NOVARA
Piemonte	0143	NOVI LIGURE
Piemonte	0121	PINEROLO
Piemonte	0124	RIVAROLO CANAVESE
Piemonte	0175	SALUZZO
Piemonte	0172	SAVIGLIANO
Piemonte	0122	SUSA
Piemonte	0166	ST. VINCENT
Piemonte	011	TORINO
Piemonte	0161	VERCELLI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Puglia	0883	ANDRIA
Puglia	080	BARI
Puglia	0831	BRINDISI
Puglia	0885	CERIGNOLA
Puglia	0881	FOGGIA
Puglia	0833	GALLIPOLI
Puglia	0832	LECCE
Puglia	0836	MAGLIE
Puglia	0884	MANFREDONIA
Puglia	0882	S. SEVERO
Puglia	099	TARANTO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Roma	0766	CIVITAVECCHIA
Roma	06	ROMA
Roma	0774	TIVOLI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Sardegna	070	CAGLIARI
Sardegna	0781	IGLESIAS
Sardegna	0782	LANUSEI
Sardegna	0785	MACOMER
Sardegna	0784	NUORO
Sardegna	0789	OLBIA
Sardegna	0783	ORISTANO
Sardegna	079	SASSARI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Sicilia	0922	AGRIGENTO
Sicilia	0924	ALCAMO
Sicilia	0933	CALTAGIRONE
Sicilia	0934	CALTANISSETTA
Sicilia	095	CATANIA
Sicilia	0921	CEFALU'
Sicilia	0935	ENNA
Sicilia	090	MESSINA
Sicilia	091	PALERMO
Sicilia	0941	PATTI
Sicilia	0932	RAGUSA
Sicilia	0925	SCIACCA
Sicilia	0931	SIRACUSA
Sicilia	0942	TAORMINA
Sicilia	0923	TRAPANI

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Toscana	0575	AREZZO
Toscana	0578	CHIANCIANO TERME
Toscana	0571	EMPOLI
Toscana	055	FIRENZE
Toscana	0566	FOLLONICA
Toscana	0564	GROSSETO
Toscana	0586	LIVORNO
Toscana	0583	LUCCA
Toscana	0585	MASSA
Toscana	0572	MONTECATINI TERME
Toscana	0565	PIOMBINO
Toscana	050	PISA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Toscana	0573	PISTOIA
Toscana	0587	PONTEDERA
Toscana	0574	PRATO
Toscana	0577	SIENA
Toscana	0584	VIAREGGIO
Toscana	0588	VOLTERRA

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Trentino	0471	BOLZANO
Trentino	0472	BRESSANONE
Trentino	0474	BRUNICO
Trentino	0462	CAVALESE
Trentino	0463	CLES
Trentino	0473	MERANO
Trentino	0464	ROVERETO
Trentino	0465	TIONE DI TRENTO
Trentino	0461	TRENTO

AREA TERRITORIALE	IDENTIFICATIVO DEL DISTRETTO	DISTRETTO
Veneto	0426	ADRIA
Veneto	0424	BASSANO DEL GRAPPA
Veneto	0437	BELLUNO
Veneto	0438	CONEGLIANO
Veneto	0436	CORTINA D'AMPEZZO
Veneto	0429	ESTE
Veneto	0439	FELTRE
Veneto	0442	LEGNAGO
Veneto	0423	MONTEBELLUNA
Veneto	049	PADOVA
Veneto	0435	PIEVE DI CADORE
Veneto	0425	ROVIGO
Veneto	0421	S. DONA' DI PIAVE
Veneto	0445	SCHIO
Veneto	0422	TREVISO
Veneto	041	VENEZIA (MESTRE)
Veneto	045	VERONA
Veneto	0444	VICENZA

DELIBERA n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001

Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)

Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2001, n. 143

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 maggio 2001 e nella sua prosecuzione del 7 giugno 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità", in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1997;

Visto il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare, l'articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali sono tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione di frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 16 giugno 1999, in particolare l'articolo 12, comma 1;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS, del 21 giugno 2000, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la normativa ETSI 03.66 "*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical Realisation; Stage 2*";

Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni del 6 marzo 2001;

Considerato che, come rilevato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nel parere reso in data 13 giugno 2000, relativo allo schema di provvedimento successivamente adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 388/00/CONS, la portabilità del numero favorisce la realizzazione di un mercato pienamente competitivo e, in considerazione dell'ampiezza della clientela radiomobile, è necessario procedere in tempi brevi all'introduzione della portabilità del numero al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, i gestori dei servizi di comunicazione mobile e personale erano tenuti a consentire la *MNP* a partire dal 1° luglio 1999 e che l'Autorità ha confermato tale obbligo riservandosi di definire la data di avvio e le modalità di offerta, sicché gli operatori mobili hanno avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per pianificare l'introduzione del servizio di *MNP*;

Considerato che la soluzione tecnica da adottare per l'offerta della prestazione di *MNP* è quella di "*Direct Routing*", come dichiarato da tutti gli operatori titolari di licenza per il servizio di comunicazione mobile e personale (di seguito denominati "operatori mobili") nell'ambito della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Rilevato che :

1) la regolamentazione del servizio di *MNP* comprende sia la portabilità definita con riferimento al fornitore del servizio (*Mobile Service Provider Portability*) sia la portabilità definita con riferimento al servizio GSM e UMTS (*Mobile Service Portability*), non essendo la stessa prevista in caso di passaggio dal GSM (UMTS) al TACS, al fine di incentivare il completo passaggio dell'utenza ai più efficienti sistemi numerici;

2) la soluzione tecnica per le procedure di tipo "*Call Related*" e "*Non Call Related*" da adottare, per l'offerta del servizio, è quella di:

a) "*Direct Routing*" (denominata nello standard ETSI 03.66 "*NP Query in Originating Network*" per le procedure "*Call Related*" e "*Direct Routing*" per le procedure "*Non Call Related*") per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) "*Onward Routing*" (denominata nello standard ETSI 03.66 "*NP Query in Number Range Holder Network*" per le procedure "*Call Related*" e "*Indirect Routing*" per le procedure "*Non Call Related*");

c) "*Onward Routing*" per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali;

3) la soluzione "*Direct Routing*" sarà adottata anche per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali con calendario stabilito da un successivo provvedimento;

Considerato che gli operatori Blu e Wind, hanno dichiarato, anche in sede di audizione, di aver provveduto ovvero di essere in procinto di adeguare, al più tardi entro ottobre 2001, le proprie reti per offrire la prestazione di *MNP* e che le società IPSE e H3G si sono dichiarate pronte ad offrire la funzionalità di *MNP* in concomitanza con l'avvio del servizio;

Considerato che, nel corso dell'istruttoria, le società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia, pur impegnandosi a realizzare comunque gli adeguamenti previsti nel minor tempo possibile, hanno stimato, allo stato, in almeno quindici mesi, a decorrere dall'adozione delle deliberazioni dell'Autorità, il tempo necessario per adeguare le proprie reti e i sistemi informativi necessari per l'offerta della prestazione, in considerazione dell'elevato numero di clienti e della particolare complessità e diffusione territoriale delle proprie reti;

Considerato che la maggior parte delle società manifatturiere fornitrici di apparati agli operatori di reti mobili dispongono delle soluzioni "*Direct Routing*" e "*Onward Routing*" in quanto già sviluppate e operanti in fase di collaudo in altri Paesi europei e considerato che i tempi di consegna, installazione, messa in opera e collaudo finale variano in funzione dei costruttori e della complessità di realizzazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di circa dodici mesi;

Considerato che la maggioranza dei Paesi europei ha già avviato il processo di implementazione della prestazione di *MNP* e che in particolare la prestazione è attiva in Danimarca, Olanda, Spagna e Regno Unito e che sarà disponibile nel corso del 2002 nella quasi totalità dei Paesi europei;

Considerato che, in base a quanto dichiarato dai costruttori e come dimostrato dalle esperienze europee, al fine di promuovere un mercato pienamente competitivo è ragionevole stabilire un termine di dieci mesi per l'introduzione della prestazione e d'altra parte garantire al tempo stesso una fase iniziale di introduzione della prestazione anche tenendo conto degli operatori che hanno già adeguato le proprie reti;

Ritenuto necessario, al fine di garantire una graduale introduzione della prestazione di MNP, avviare entro il 30 giugno 2001 tutte le procedure per l'attuazione della prestazione e dall'autunno 2001 una fase iniziale, su un campione di utenza significativo e che riguardi tutti gli elementi distintivi della prestazione;

Ritenuto di istituire una apposita Unità di monitoraggio che segua puntualmente l'avanzamento della messa in opera della MNP e riferisca all'Autorità anche circa il calendario, nonché sull'avvio e condizioni di offerta della fase iniziale;

Ritenuto necessario fissare, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Unità di monitoraggio, una quota minima di attivazioni mensili, da aumentare progressivamente, che un operatore mobile "donante" garantisce;

Considerato che l'offerta della migrazione dal servizio TACS di Telecom Italia Mobile ai servizi GSM e successivamente ai servizi UMTS dello stesso gestore senza il cambiamento di numero, dovrà avvenire in condizioni di assoluta parità di trattamento con gli altri gestori mobili e che l'Unità per il monitoraggio verificherà la puntuale applicazione di questo principio;

Sentiti gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per la installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito ai tempi necessari per realizzare le modifiche degli impianti ed in merito alle soluzioni tecniche ed operative per l'avvio della fase iniziale;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1.

Soluzioni tecniche relative alla portabilità del numero mobile

1. La soluzione tecnica per la prestazione di MNP è la seguente:

a) "Direct Routing", per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) "Onward Routing", per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

2. La prestazione di MNP comprende sia la possibilità per l'utente di mantenere il proprio numero passando ad un differente operatore mobile sia il mantenimento del numero passando a diverso servizio GSM ovvero UMTS.

Art. 2.

Calendario attuativo

1. Entro il 30 giugno 2001 gli operatori mobili avviano le procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di MNP agli utenti. La prestazione, secondo le modalità tecniche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), diviene operativa entro il 30 aprile 2002.

Art. 3.

Unità per il monitoraggio

1. E' istituita una Unità per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP.

2. L'Unità per il monitoraggio è composta da funzionari del Dipartimento regolamentazione, Dipartimento vigilanza e controllo, Dipartimento garanzie e contenzioso e si avvale della collaborazione del Servizio per le tecnologie.

3. L'Unità di cui al comma 1 ha il compito di seguire l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, con particolare riferimento al calendario, alle condizioni di offerta e alle modalità operative, e quello di avviare ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento dei relativi obiettivi, informandone tempestivamente la Commissione per le infrastrutture e le reti.

4. L'avvio di una "fase iniziale", entro il mese di novembre 2001, che comprende comunque tutte le funzionalità del servizio operativo di *MNP*, è soggetta alle verifiche dell'Unità per il monitoraggio. Quest'ultima verifica, tra l'altro, la tempistica di avvio, nonché la congruità delle eventuali soluzioni tecniche alternative impiegate, la rispondenza del numero minimo delle attivazioni garantite all'effettiva domanda.

5. L'Unità per il monitoraggio può promuovere incontri con le associazioni portatrici di interessi generali, in particolare con le associazioni dei consumatori, in merito alle problematiche inerenti l'introduzione del servizio di *MNP*.

6. L'Unità per il monitoraggio predispone un rapporto mensile sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'Unità stessa predispone altresì una informativa periodica pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

7. Il Coordinatore del comitato dei dipartimenti, sentiti i competenti direttori, provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'Autorità determina con successivo provvedimento le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di *MNP*.

2. Entro il 30 settembre 2001, gli operatori mobili comunicano all'Unità per il monitoraggio le condizioni relative alla "fase iniziale" di cui all'articolo 3, comma 4, oltre al numero di attivazioni mensili garantite durante tale fase. Il numero delle attivazioni è progressivamente aumentato in base alla domanda e tenuto conto del contesto operativo, secondo le rilevazioni dell'Unità per il monitoraggio.

3. Telecom Italia Mobile (di seguito denominata TIM), relativamente alle attivazioni della *MNP* agli utenti che chiedono il passaggio dal servizio TACS al servizio GSM ovvero UMTS, è tenuta al rispetto delle condizioni di parità di trattamento. A tal fine, tra l'altro, TIM assicura un numero di attivazioni mensili da TACS a GSM non superiore alla media delle attivazioni garantite agli altri gestori. L'Unità per il monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2001

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

6.2. PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

DELIBERA n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa

Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2000, n. 169

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del giorno 8 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

Visto in particolare, l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, concernente la definizione, da parte dell'Autorità, dei piani e delle procedure di numerazione;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3 bis, concernente gli accordi stipulati dall'Autorità con il Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di funzioni di propria competenza;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 e, in particolare, l'articolo 15, relativo ai piani di numerazione nazionali, lettera a);

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1997, concernente "Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

Visto il "Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995, n. 420, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente il "Regolamento recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi *audiotex* e *videotex*";

Visto la raccomandazione UIT-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";

Vista la raccomandazione UIT-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la "Disciplina delle numerazioni nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 67 del 21 marzo 1998;

Ritenuta la necessità di aggiornare ed integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel settore nazionale delle telecomunicazioni;

Vista la relazione del Presidente della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione stessa;

Vista la posizione degli operatori partecipanti alla Commissione di numerazione inviata all'Autorità dal Presidente della Commissione;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 1/CIR/99, anche a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata in relazione alla sua rispondenza all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione;

Considerato che la nuova disciplina della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni in materia con particolare riguardo alla:

- modalità di assegnazione della numerazione per internet con attribuzione di parte della decade 7 a tale scopo;

- modalità di assegnazione della numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici 899 e 892 e possibilità per l'Operatore assegnatario di definire tariffe diverse in relazione allo specifico valore del servizio offerto, fermo restando lo svolgimento del servizio sulla base di un codice di condotta presentato dagli operatori ed approvato dall'Autorità;

- modalità di assegnazione di numerazione per servizi interattivi in fonia, già prevista dal decreto ministeriale 27 febbraio 1998;

Considerato che nell'ambito della revisione delle procedure per le autorizzazioni generali e le licenze individuali potranno essere riesaminate anche le condizioni del rilascio dei relativi provvedimenti per gli *Internet Service Provider* (ISP);

Considerato che l'introduzione di una numerazione specifica per l'accesso ad internet consente l'instradamento differenziato di tale traffico, salvaguardando le attuali modalità di accesso, rispetto al normale traffico di telefonia vocale e permette di garantire agli utilizzatori una maggiore trasparenza in relazione all'immediata riconoscibilità del servizio richiesto;

Udita nella riunione della Commissione del 9 maggio 2000 la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Vista la decisione assunta nella medesima riunione della Commissione in merito allo schema di provvedimento presentato dal relatore;

Udita la relazione conclusiva;

DELIBERA

1. E' approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, e relativa disciplina attuativa, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. La presente delibera sostituisce la 1/CIR/99 ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si definiscono:

- a) *Codice*: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio.
- b) *Numerazione per servizi geografici*: la numerazione che nella successione delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio. Attualmente la numerazione per servizi geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.
- c) *Numerazione per servizi non geografici*: la numerazione che nella successione delle cifre non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore del servizio, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi di numerazione per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a tariffa speciale quali l'addebito al chiamato, l'addebito ripartito ecc. Attualmente la numerazione per servizi non geografici non contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.
- d) *Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali*: la numerazione che nella successione delle cifre individua una rete di comunicazioni mobili e personali che offre il servizio.
- e) *Numerazione per servizi interni di rete*: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente significativi all'interno della rete di un operatore e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi, salvo diversa disciplina stabilita dall'Autorità. Esempi di servizi interni di rete sono l'attivazione e disattivazione dei servizi supplementari, l'interrogazione relativa al profilo di servizio di un accesso ecc.
- f) *Numerazione per servizi di addebito al chiamato*: la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità.
- g) *Numerazione per servizi di tariffa premio*: la numerazione dedicata ai servizi di informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che concorrono al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi. Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.
- h) *Numerazione per servizi di addebito ripartito*: la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo della chiamata è ripartito tra chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante sono articolate come di seguito descritto:
 - Ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;
 - Ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.Le fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.
- i) *Codice di accesso a rete privata virtuale*: permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata.
- j) *Numerazione per servizi di numero unico*: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il chiamante è informato del costo della chiamata.
- k) *Numerazione per servizi non geografici a tariffazione specifica*: la numerazione che consente la fornitura di servizi informativi ed innovativi per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche. La numerazione viene assegnata all'operatore sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative per la gestione e l'offerta dei servizi. Il chiamante è informato del costo della chiamata.
- l) *Numerazione per servizi di numero personale*: la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il chiamante è informato del costo della chiamata.

m) *Numerazione per servizi interattivi in fonia*: la numerazione che permette l'offerta di servizi interattivi con l'apertura del canale fonico senza dare contestualmente corso all'addebito al cliente sino all'effettiva fornitura del servizio richiesto.

n) *Numerazione per i servizi internet*: numerazione dedicata ad impieghi connessi ad internet, quale ad esempio, "servizi di accesso" ad *Internet Service Provider*.

Art. 2.

Piano di numerazione per servizi

1. Il nuovo piano di numerazione nazionale organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30 settembre 2001:

- 0 Numerazione per servizi geografici
- 1 Numerazione per servizi speciali nazionali
- 2 Riservato per esigenze future
- 3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali
- 4 Numerazione per servizi interni di rete
- 5 Riservato per esigenze future
- 6 Riservato per esigenze future
- 7 Numerazione per servizi internet
- 8 Numerazione per servizi non geografici a tariffazione speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito ripartito)
- 9 Riservato per esigenze future

2. Le numerazioni definite da tale struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di *selezione completa*.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela del consumatore, l'utilizzo della numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità degli stessi.

4. Dal 1° agosto 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "*called party number*", "*calling party number*" e "*connected number*") possono contenere la prima cifra "0".

5. Dal 30 settembre 2001 i campi dei protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di numerazione per servizi geografici (ad esempio "*called party number*", "*calling party number*" e "*connected number*") contengono sempre la prima cifra "0".

6. Dal 1° marzo 2001 i servizi di comunicazione mobili e personali possono essere selezionati anche omettendo la cifra "0" in testa, come previsto dal comma 1.

7. Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e personali è la modalità di selezione con la cifra "3" in testa, come prevista dal comma 1.

8. Le prime cifre "2", "5", "9" ed "1" quest'ultima con esclusione degli utilizzi relativi ai servizi speciali nazionali vengono rese disponibili a partire dal 30 settembre 2001.

Art. 3.

Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione

1. Hanno titolo ad ottenere risorse di numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonché i titolari di concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 e successive integrazioni e modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994.

2. Si definiscono nazionali, ai soli fini dell'assegnazione delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di abitanti.

3. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza minima.

4. Tutte le risorse di numerazione assegnate dall'Autorità comportano la corresponsione da parte dell'assegnatario dei contributi previsti nei relativi decreti.

Art. 4.

*Procedure generali
per l'assegnazione delle risorse di numerazione*

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di domanda per l'ottenimento di una licenza individuale.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;
- c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
- d) area locale ove applicabile;
- e) eventuali codici o blocchi preferiti;
- f) numero di blocchi o codici richiesti;
- g) data di attivazione.

3. I termini temporali per l'assegnazione delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli relativi alle singole risorse di numerazione.

4. Con data di attivazione di una risorsa di numerazione è da intendersi la data a partire dalla quale la risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete dell'operatore richiedente.

5. La configurazione delle numerazioni in rete deve avvenire entro 12 mesi dalla data di assegnazione.

6. In caso di carenza di numerazione l'Autorità verifica l'effettivo utilizzo della numerazione assegnata e provvede eventualmente alla dichiarazione delle risorse non utilizzate quali disponibili.

7. L'assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

8. Le risorse di numerazione possono assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni sono descritte in allegato A:

- a) disponibile - risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;
- b) assegnato - risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
- c) assegnato provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove applicabile;
- d) revocato - risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;
- e) riservato - risorsa non utilizzabile.

9. L'Autorità assegna le risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.

10. Le risorse di numerazione vengono revocate dall'Autorità nel caso di comunicazione da parte dell'assegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca del titolo.

11. Le risorse di numerazione possono essere revocate dall'Autorità nel caso di modifica dei termini del titolo.

12. L'Autorità, sentita la parte interessata, può provvedere alla revoca dell'assegnazione delle risorse non utilizzate.

13. La risorsa passa quindi nello stato di revocato e l'operatore rende disponibile la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.

14. Una risorsa diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.

15. L'Autorità mantiene l'elenco aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende disponibile agli operatori.

16. L'utilizzo di risorse di numerazione in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare all'Autorità con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione, non è subordinato a preventiva assegnazione.

Art. 5.

Numerazione per servizi geografici

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione del territorio è necessaria per consentire la determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per l'assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. Il piano di numerazione nazionale relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente "la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico".

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.

5. Le numerazioni con prima cifra pari ad "1", dopo l'indicativo distrettuale, sono disponibili dal 29 dicembre 2000.

6. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

7. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

8. In allegato A del decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" sono elencati i distretti geografici con i relativi indicativi attualmente utilizzati.

9. Nella tabella B.1, dell'allegato B del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati per utilizzi futuri.

10. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione. Allo scopo di accelerare l'assegnazione, la richiesta può essere inoltrata anche su apposito supporto informatico stabilito dall'Autorità.

11. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di tre mesi.

Art. 6.

Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali

1. Le numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY UUUUUU(U) X,Y=0÷9

3. Fino a tale data sono riservati agli operatori mobili gli indicativi "3XY" non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990; fanno eccezione gli indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.1 dell'allegato B al presente decreto ed il codice "369"; sono riservati agli operatori mobili gli indicativi di numerazione geografica che dovessero rendersi disponibili sulla decade 3;

4. Le assegnazioni di indicativi "3XY" sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra "X".

5. Il richiedente nella richiesta di assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.

7. Per chiamate entranti in Italia dall'estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.

8. L'assegnazione avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

9. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata massima di trentasei mesi.

Art. 7.

Carrier selection della modalità easy access

1. La *carrier selection* nella modalità *easy access* è la prestazione che permette di accedere a qualsiasi fornitore interconnesso. I servizi fruibili tramite *carrier selection* sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, dalla delibera dell'Autorità n. 101/99, dalla presente delibera e successive modificazioni relative ai servizi commutati.

2. Si parla di *easy access* quando la selezione dell'operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo specifico codice posto in testa al numero nazionale o internazionale.

3. Operando in modalità *easy access*, l'utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di *carrier selection*).

4. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di *carrier selection* nella modalità *easy access* per chiamate internazionali è di 22 cifre.

5. I codici di *carrier selection* hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di *carrier selection*, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

Codici a 4 cifre

10XY con X, Y = 2÷8

per un totale di 49 combinazioni disponibili

Codici a 5 cifre

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2÷9 e Z = 0÷9

per un totale di 240 combinazioni disponibili

Rimangono non utilizzate 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0÷9 per X = 2÷8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0÷9 che rimangono disponibili per il futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la base, qualora se ne rendesse opportuna l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

6. Un soggetto avente titolo può richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

7. Il richiedente indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.

8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo l'Autorità procede sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste per l'utilizzo provvisorio.

9. L'assegnazione del codice di *carrier selection* contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza o di autorizzazione.

10. L'assegnazione relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di assegnazione.

11. L'utilizzo provvisorio di un codice di *carrier selection*, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

12. Il periodo di latenza per i codici di *carrier selection* ha una durata massima di dodici mesi.

Art. 8.

Accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di carrier selection

1. L'accesso ai servizi interni di rete di un operatore, così come definiti all'articolo 1, connessi al servizio di *carrier selection* può essere effettuato, da parte degli abbonati di tale operatore, mediante l'utilizzo del codice di selezione dell'operatore, definito all'articolo 7, assegnato all'operatore medesimo.

2. I servizi di cui al presente articolo hanno struttura di seguito riportata dopo il codice 10XY(Z):

4U...U con $U = 0 \div 9$

la lunghezza massima dopo il codice 10XY(Z) è di sei cifre, "4" iniziale compreso.

3. Per servizi connessi al servizio di *carrier selection* si intendono tutti i servizi che sono accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano quindi, non esaustivamente, servizi di *customer care* specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad altri servizi forniti dall'operatore.

4. L'uso del codice per l'accesso da remoto ai servizi interni di rete dell'operatore di *carrier selection* è subordinato all'avvenuta comunicazione all'Autorità.

Art. 9.

Carrier selection nella modalità equal access

1. La prestazione di *carrier selection* nella modalità di *equal access* viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera 3/CIR/99 e successive modificazioni. La preselezione è quella modalità che permette agli utenti la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore di *default*) diverso da quello scelto dall'operatore di accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di *easy access*.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. Tutti i titolari di licenza individuale e i concessionari per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente nella licenza e nella concessione stessa.